



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

**I.C. VIA LUIGI RIZZO 1**

**I Municipio di Roma – XXV Distretto**

SEDE CENTRALE: Via Luigi Rizzo , 1 ☎ 0639720006 fax 0639720007

SCUOLA PRIMARIA G.B.VICO: Piazzale degli Eroi, 14 ☎ 0639720006 fax 0639720007

SCUOLA PRIMARIA A.B.CAIROLI: Via G. Bruno, 2 ☎ 0639742309 fax 0639886021

SEDE SC. SECONDARIA I° GRADO L.ARIOSTO: Via Luigi Rizzo, 1 ☎ 0639720006 fax 0639720007

web: [www.icvialuigirizzo.gov.it](http://www.icvialuigirizzo.gov.it)

✉ [rmic848001@istruzione.it](mailto:rmic848001@istruzione.it) – PEC: [rmic848001@pec.istruzione.it](mailto:rmic848001@pec.istruzione.it)

Codice Meccanografico: RMIC848001 – C.F. 97199530581

## REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI A ESPERTI ESTERNI

### INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO D'ISTITUTO

#### APPROVATO DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO NELLA SEDUTA DEL 15 GENNAIO 2015

contenente, all'art. 16, criteri e limiti per lo svolgimento dell'attività negoziale da parte del Dirigente scolastico ai sensi degli artt. 33 e 34 del Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44

#### IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

- VISTO** il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
- VISTO** il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente "Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
- VISTO** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;
- VISTO** il D.Lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture", così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56 recante disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- VISTO** il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 "Per la scuola – competenze e ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952 del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;
- VISTE** le disposizioni e istruzioni dell'Autorità di Gestione per l'attuazione dei progetti finanziati dal PON 2014-2020;
- VISTO** il "Regolamento di Istituto" approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 15 gennaio 2015 e contenente, all'art. 16, criteri e limiti per lo svolgimento dell'attività negoziale da parte del

Dirigente Scolastico ai sensi degli artt. 33 e 34 del Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44;

**RITENUTO** di dover integrare il citato “Regolamento di Istituto” con un aggiornamento della disciplina degli incarichi ad esperti esterni, alla luce delle innovazioni normative e delle nuove esigenze emerse per la selezione di specifiche figure professionali previste dai progetti autorizzati nell’ambito del PON Programma Operativo Nazionale “*Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento*”;

## **ADOTTA**

il presente Regolamento:

### **Art. 1 – Oggetto del Regolamento**

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di selezione e di conferimento degli incarichi agli esperti esterni.
2. Il presente Regolamento modifica e integra il “Regolamento d’Istituto” approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 15 gennaio 2015 e contenente, all’art. 16, criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del Dirigente scolastico ai sensi degli artt. 33 e 34 del Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44.

### **Art. 2 – Finalità e ambito di applicazione**

1. Ai sensi dell’articolo 40 del Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” la scuola può stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione. La stipula di contratti di prestazione d’opera con esperti esterni è consentita per la realizzazione di specifici progetti inseriti nel P.T.O.F., per l’attuazione di percorsi di formazione del personale, per attività ed insegnamenti per i quali non sia possibile reperire all’interno dell’Istituto personale disponibile in possesso delle necessarie professionalità, per acquisire servizi e/o consulenze per lo svolgimento di attività non rientranti nelle ordinarie funzioni o mansioni proprie del personale in servizio nell’Istituto.
2. Ai sensi dell’articolo 46 Legge 133/2008, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:
  - a) l’oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall’ordinamento all’amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell’amministrazione conferente;
  - b) l’amministrazione deve avere preliminarmente accertato, attraverso interpello interno, l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
  - c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
  - d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d’opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell’arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

3. I contratti con i collaboratori esterni possono essere stipulati soltanto per le prestazioni e le attività:
  - che non possono essere assegnate al personale dipendente per inesistenza di specifiche competenze professionali;

- che non possono essere espletate dal personale dipendente per indisponibilità o coincidenza di altri impegni di lavoro;
- di cui sia in ogni modo opportuno il ricorso a specifica professionalità esterna insostituibile con altra figura professionale interna alla Scuola;
- di cui sia previsto, a livello ministeriale di linee guida, il ricorso a specifiche professionalità esterne.

### **Art. 3 – Individuazione del fabbisogno e dei requisiti oggettivi**

1. Il Dirigente scolastico, sulla base dei progetti previsti dal P.T.O.F, verifica la necessità o l'impossibilità di corrispondere a tale esigenza con il personale in servizio presso l'istituzione scolastica attraverso interPELLI interni, tenendo conto delle mansioni esigibili, e decide il ricorso ad una collaborazione esterna secondo le modalità di seguito indicate:
  - a) il contratto è stipulato con esperti, italiani o stranieri, che per la loro posizione professionale, quali dipendenti pubblici o privati o liberi professionisti, siano in grado di apportare la necessaria esperienza tecnico-professionale nell'attività/insegnamento richiesto;
  - b) il periodo massimo di validità per ogni contratto è di anni uno, salvo deroghe particolari, di volta in volta deliberate dal Consiglio di Istituto.

### **Art. 4 – Collaborazioni plurime**

1. Qualora sia accertata l'impossibilità di disporre di personale interno, l'Istituzione Scolastica può ricorrere all'istituto delle collaborazioni plurime ex art. 35 CCNL del 29 novembre 2007 o, in alternativa, stipulare contratti di lavoro autonomo con esperti di particolare e comprovata specializzazione, ai sensi dell'art. 7, comma 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
2. In caso intenda instaurare un rapporto di collaborazione plurima, mediante apposita lettera di incarico, l'istituzione scolastica dovrà acquisire la previa autorizzazione del Dirigente Scolastico della scuola di appartenenza del docente, resa a condizione che la collaborazione non interferisca con gli obblighi ordinari di servizio.

### **Art. 5 - Pubblicazione degli avvisi di selezione**

1. Il Dirigente, verificate le disponibilità di bilancio e individuate le attività e gli insegnamenti per i quali possono essere conferiti incarichi ad esperti esterni, ne dà informazione con avvisi da pubblicare all'albo ufficiale dell'Istituto, sul sito web.
2. Gli avvisi dovranno indicare l'oggetto, il luogo e la durata della prestazione, il corrispettivo previsto, le modalità e i termini per la presentazione delle domande, i titoli che saranno valutati e i criteri di selezione, la documentazione da produrre e le eventuali cause di incompatibilità.
3. Ciascun aspirante in possesso dei requisiti, nel termine che sarà stabilito dal Dirigente scolastico, può presentare domanda alla scuola ai fini dell'individuazione.

### **Art. 6 - Requisiti professionali**

1. Per ciascuna attività/progetto deliberati nel P.T.O.F per lo svolgimento dei quali si renda necessario il ricorso alla collaborazione di esperti esterni si stabilisce che gli stessi debbano essere in possesso dei seguenti requisiti:
  - competenze richieste dal progetto;
  - titoli di studio e di formazione;
  - esperienze di lavoro nel campo di riferimento del progetto;
  - esperienze metodologiche e didattiche;
  - attività di libera professione svolta nel settore.
2. Gli esperti dovranno essere in possesso di specifica e comprovata specializzazione universitaria, fatto salvo quanto previsto dall'art. 46 della L.133/2008 in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

3. I requisiti richiesti per l'espletamento dell'incarico saranno pubblicizzati dall'Istituzione scolastica contestualmente alla pubblicazione degli avvisi di selezione.

#### **Art. 7 – Individuazione degli esperti esterni**

1. Gli esperti esterni cui conferire i contratti sono selezionati mediante valutazione comparativa dal Dirigente scolastico il quale, per la scelta, nominerà un'apposita Commissione.
2. Per l'individuazione degli esperti esterni il Dirigente si atterrà ai seguenti criteri generali:
  - Rispettare i principi europei di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, pubblicità e proporzionalità;
  - Assicurare trasparenza nelle procedure e nella selezione;
  - Garantire la qualità della prestazione;
  - Valutare più opzioni sulla base di competenze professionali acquisite e titoli valutabili;
  - Scegliere la soluzione più conveniente in termini di costo/beneficio.
3. La valutazione sarà effettuata sulla base del *curriculum vitae* presentato dal candidato. I titoli e le esperienze dichiarati dall'esperto nel *curriculum vitae* contestualmente alla domanda di partecipazione alla selezione saranno documentati, di norma, all'atto della stipula del contratto. Tuttavia il Dirigente scolastico, ove lo ritenga opportuno, potrà in ogni momento della procedura di selezione richiedere l'integrazione del *curriculum vitae* con le certificazioni originali dei titoli e/o delle esperienze dichiarate.
4. La comparazione dei curricula avviene, nel rispetto delle norme di trasparenza di cui al D.Lgs. n° 50/2016 così come modificato dal D.Lgs. n° 56/2017, con attribuzione dei punteggi indicati nell'avviso di selezione, tenendo conto di:
  - a) Livello di qualificazione professionale e scientifica dei candidati;
  - b) Correlazione tra attività professionale e/o scientifica svolta dal candidato e gli specifici obiettivi formativi dell'insegnamento o dell'attività per i quali è richiesto l'intervento;
  - c) Precedenti esperienze didattiche e/o lavorative maturate nel settore oggetto dell'incarico.
5. La graduatoria compilata ai sensi del precedente comma è pubblicata all'albo ufficiale dell'Istituto, sul sito web, e vi resta per quindici giorni.
6. Se l'esperto è un dipendente pubblico, l'affidamento dell'incarico avverrà previa acquisizione dell'autorizzazione da parte dell'amministrazione di appartenenza, in applicazione dell'art. 58 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni.

#### **Art. 8 – Stipula del contratto**

1. Nei confronti dei candidati selezionati, il Dirigente provvede alla stipula del contratto. Nel contratto devono essere specificati:
  - l'oggetto della prestazione
  - la durata della prestazione, il termine di inizio e di conclusione
  - il luogo della prestazione
  - il corrispettivo della prestazione al lordo dei contributi previdenziali, se dovuti, ed erariali, con indicazione dei contributi da versare a carico dell'Amministrazione
  - le modalità del pagamento del corrispettivo
2. La natura giuridica del rapporto che s'instaura con l'incarico di collaborazione esterna è quella del contratto di lavoro autonomo e la disciplina che lo regola è quella stabilita dagli artt. 2222 e seguenti del codice civile.
3. La prestazione deve essere di natura temporanea. Non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione. Il Dirigente può prorogare, ove ravvisi un motivato interesse, la durata del contratto solo al fine di completare i progetti e per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso pattuito per i progetti individuati.
4. I contratti di cui si tratta, nel caso in cui vengano stipulati con personale appartenente all'Amministrazione scolastica, costituiscono collaborazioni plurime, ai sensi degli artt. 35 e 57 del CCNL 2006-2009.

5. Qualora l'esperto individuato sia un dipendente pubblico, il conferimento dell'incarico dovrà avvenire nel rispetto dell'articolo 53 ("*Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi*") del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

### **Art. 9 - Determinazione del compenso**

1. Il compenso attribuibile deve tener conto:
- del tipo di attività, dell'impegno e delle competenze professionali richieste all'esperto esterno;
  - delle disponibilità finanziarie programmate.
- Deve comunque essere assicurata la proporzionalità con l'utilità conseguita dall'amministrazione.
2. I compensi sono determinati entro i seguenti limiti massimi, eventualmente maggiorati di un importo non superiore al 10%, in caso di possesso di particolari requisiti professionali:
- |  |   |
|--|---|
| a) compenso orario per attività di laboratorio e di insegnamento agli alunni   | l'importo corrispondente al compenso orario lordo spettante, ai sensi del vigente C.C.N.L. Comparto Scuola, al personale docente per attività aggiuntive di insegnamento, compresi gli oneri e contributi di legge.   |
| b) compenso orario per attività di formazione del personale (direzione, docenza, assistenza tutoriale)   | l'importo corrispondente al compenso orario lordo spettante, ai sensi del Decreto Interministeriale n. 326 del 12/10/1995, per attività di formazione del personale (nella misura massima prevista per i professori universitari), compresi gli oneri e contributi di legge . |
| c) compenso orario per altre attività tecniche e professionali (collaborazioni professionali, comitati tecnici e scientifici, consulenze, progettazione, collaudo, ecc.) | gli importi di cui alla Circolare 2 febbraio 2009, n. 2 (paragrafo B.2) del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali pubblicata nella G.U. n. 117 del 22/05/2009.   |
3. Può essere anche previsto un pagamento forfettario, ove più conveniente all'Amministrazione. Può essere inoltre previsto il rimborso delle spese di viaggio.
4. Sono fatti salvi i compensi previsti in progetti finanziati con fondi comunitari o regolamentati dagli stessi enti erogatori, per i quali ci si atterrà alle specifiche istruzioni dell'Autorità di Gestione o dell'ente erogatore.
5. La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione salvo diversa espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell'attività oggetto dell'incarico.
6. I contratti di cui al presente regolamento sono assoggettati al regime fiscale e previdenziale in dipendenza della posizione del contraente e non danno luogo ad alcun trattamento di fine rapporto, comunque denominato, né a diritti in ordine all'accesso nei ruoli della scuola. Il conferimento di incarichi a docenti appartenenti ad altre Istituzioni Scolastiche mediante il ricorso all'istituto delle collaborazioni plurime ex art. 35 CCNL del 29 novembre 2007 è assoggettato alla medesima disciplina fiscale e previdenziale prevista per i compensi erogati ai docenti interni all'Istituzione Scolastica che effettuano prestazioni aggiuntive all'orario d'obbligo. Viceversa, i compensi erogati agli esperti esterni ai sensi dell'art. 7 comma 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 devono essere assoggettati alle disposizioni contenute nella normativa fiscale e previdenziale in materia di lavoro autonomo (v. ritenuta d'acconto pari al 20% e obbligo di iscrizione alla Gestione Separata INPS, qualora dai contratti d'opera derivi un reddito annuo superiore a 5.000 euro, come previsto, *inter alia*, dalla Circolare n. 2 dell'11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica e dall'art. 44, comma 2, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 convertito in Legge 326/2003).

### **Art. 10 - Doveri e responsabilità dell'esperto**

1. Ai fini e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, l'esperto deve fornire il proprio consenso al trattamento dei dati personali per l'esecuzione di tutte le operazioni connesse al contratto, nonché per fini statistici.
2. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici", all'esperto si estendono, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti per i dipendenti pubblici dal citato Regolamento.

### **Art. 11 – Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico**

1. Il Dirigente scolastico verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.
2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico, ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il dirigente può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati, entro un termine stabilito, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.
3. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti e non vengano integrati, il Dirigente può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito ovvero, sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.
4. L'Istituto può prevedere una valutazione finale del progetto e dell'intervento dell'esperto esterno attraverso appositi questionari di gradimento. L'esito negativo può essere motivo di esclusione da eventuali future collaborazioni.

### **Art. 12 - Disposizioni finali**

1. Nell'attuazione dei progetti finanziati con il Fondo Sociale Europeo possono essere stabilite disposizioni specifiche a cura dell'Autorità di Gestione finalizzate a garantire l'efficacia e la qualità degli interventi per il conseguimento degli obiettivi prefissati. In particolare, nel caso in cui l'istituzione scolastica svolga una funzione per la formazione del personale a livello territoriale o anche nazionale in favore di diverse scuole e categorie di personale, al fine di garantire esperti di alto livello adeguato al personale da formare, si prevede direttamente l'adozione di procedure ad evidenza pubblica, senza previa ricerca del personale interno (cfr. Avviso 6076 del 04/04/2016).
2. E' possibile, altresì, affidare a soggetti esterni il percorso formativo in ragione della sua complessità (Università, associazioni, enti di formazione esperti della materia, enti accreditati dal MIUR, ecc.), ricorrendo ad una procedura negoziale secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. (cfr. nota MIUR prot. AOODGEFID\ 34815 del 02/08/2017).
3. Resta inteso che per l'attribuzione di incarichi, il cui svolgimento prevede o presuppone che il soggetto si avvalga di un'organizzazione imprenditoriale (assistenza tecnica, amministratore di sistema, adempimenti sicurezza, ecc.), l'Istituto individuerà i soggetti esterni ricorrendo ad una procedura negoziale secondo le disposizioni del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
4. Il Dirigente scolastico è delegato dal Consiglio di Istituto a redigere apposite convenzioni con enti e associazioni culturali, ONLUS e di volontariato finalizzate alla collaborazione di loro esperti nella realizzazione di iniziative progettuali previste dal P.T.O.F, senza oneri per l'amministrazione scolastica. Il Dirigente scolastico è delegato, inoltre, a stipulare convenzioni con le Università e/o scuole superiori al fine di favorire l'inserimento nella realtà scolastica di tirocinanti.

***Il presente Regolamento è approvato dal Consiglio d'Istituto in data 28/02/2018 con delibera n° 106  
Affisso all'Albo d'Istituto e pubblicato nel sito internet dell'Istituto***